

Notifica per pubblici proclami con Verbale Di Udienza del 24.09. 2021 nell' ambito del
procedimento giurisdizionale pendente innanzi al Tribunale di BOLOGNA–
R.g. n.1505-1/2021

- (I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: **Tribunale di Bologna - R.G. N. n.1505-1/2021;**
- (II) **prossima udienza 09.11.2021**
- (III) Nome di parte ricorrente: Testa Valentina/ Ministero Dell'Istruzione e altri
- (IV) Estremi dei motivi di ricorso: *1)- La ricorrente - diplomata ISEF entro l'anno 2001/2002 ovvero entro l'ultimo anno accademico utile per poter conseguire il titolo - possiede un titolo ex se abilitante/idoneo per l'accesso all'insegnamento e valido per la partecipazione alle procedure concorsuali (anche riservate);2)- In un confronto comparato tra "laurea" in scienze motorie e diploma/laurea ISEF quest'ultimo, anche in termini di CFU, assorbe e ingloba tutte le aree didattiche-metodologiche-formative previste dal "nuovo" percorso di laurea (Scienze motorie) cui, infatti, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, viene imposta l'acquisizione degli ulteriori 24 CFU viceversa già contemplati nei "moduli" e nel percorso dei diplomati ISEF (cfr. prospetto per integrazioni UNIBO);3)- La ricorrente, quale soggetto abilitato, ha partecipato alla procedura concorsuale (2018) RISERVATA ai docenti ABILITATI (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, ordinanza cautelare n. 3221 del 09.06.2016; TAR Lazio, sez. III bis, ordinanza cautelare n. 3208 del 09.06.2016; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 899 del 10.10.2017; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 890 del 10.10.2017; TAR Lazio, sez. III bis, ordinanza n. 1920 del 20.03.2018; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10899 del 31.10.2017; TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10368 del 06.08.2019; Consiglio di Stato, sez. VI, decreto del 25.06.2018 n. 2873; Consiglio di Stato, sez. VI, decreto n. 3613 del 30.07.2018; Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4128 del 30.08.2018) e, tuttavia, all'atto dell'inserimento nelle neo GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) è stata collocata solo nella II fascia (destinata ai docenti NON abilitati);4)- La ricorrente, peraltro, nel corso degli anni ha prestato regolare attività di docenza su classe curricolare (A048/A049) cumulando (si badi bene) complessivi sei anni di cui almeno due nella medesima scuola e su posto vacante in organico di diritto; 5)- Il decreto sostegno bis (L. 106 del 23.07.2021 di conversione del D.L. n. 73/2021) ha previsto un implementativo piano di assunzioni (cfr. articolo 59 comma 4 e 9-bis) parte delle quali, al netto della coda delle graduatorie di merito del concorso 2016 e 2018 e dell'ordinario turn over, avverranno proprio dalla I fascia GPS dalla quale, immotivatamente, risulta esclusa la ricorrente (art. 59, comma 4 Legge 106 del 23.07.2021 di conversione del D.L. n. 73/20212. "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499*

del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"); 6)- Il mancato (pur dovuto) inserimento nella I fascia (riservata agli abilitati) oltre ad essere lesivo in sé preclude in radice la (tanto agognata) possibilità di addivenire alla stipula di un contratto a tempo indeterminato in relazione alle previsioni del delineato nuovo piano di immissioni in ruolo; 7)- A tutto concedere, e a non voler considerare abilitante il titolo ex se (perché mai?), l'attività di docenza espletata per almeno 36 mesi, è comunque equivalente all'abilitazione che, peraltro, laddove incompatibile con la Direttiva 2013/55/UE (recepita con il D.Lgs 28.01.2016 n. 15) di modifica della direttiva n. 2005/36/CE (che NON contempla i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" peraltro elise dal D.Lgs n. 59/17), non può determinare una disparità di trattamento tra soggetti espletanti funzioni assolutamente omologhe (sulla natura abilitante dell'attività di docenza: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4167 del 30.06.2020 ma anche e a titolo solo indicativo Corte di giustizia dell'Unione europea del 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo) ponendosi, pertanto, la necessità, al fine di valorizzare le competenze professionali di fatto, di considerare anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente; 8)- I soggetti, come la ricorrente, che hanno espletato attività di docenza per almeno 36 mesi sono stati ritenuti dal legislatore scolastico già meritevoli di un percorso semplificato e privilegiato per l'accesso alla docenza (art. 17, comma 7 e 9, D.Lgs n. 59/17) di talchè, anche sotto altro profilo, non potrà negarsi in radice la possibilità di concorrere al nuovo percorso "straordinario" previsto dalla L. 106/2021 mediante inserimento in I fascia; 9)- Il Consiglio di Stato, sia pur con riguardo all'accesso al TFA III ciclo riservato agli abilitati, già si è pronunciato in senso favorevole alla natura "abilitante" o semplicemente sulla valenza della docenza prestata per un arco temporale pari o superiore ai 36 mesi (a titolo meramente indicativo: Consiglio di Stato, sez. VI, decreto monocratico n. 2189 del 24.05.2017; Consiglio di Stato, sez. VI, decreto monocratico n. 2537 del 22.06.2017; Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 1836/2016; Consiglio di Stato, sez. VI; ordinanza collegiale n. 4115 del 21.09.2017); 10)- Ancor meglio il Consiglio di Stato, quanto al concorso 2018

riservato ai docenti abilitati, ha lapidariamente chiarito che “l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4167 del 30.06.2020) sicché i soggetti che hanno espletato attività di docenza per almeno 36 mesi sono abilitati di fatto in ragione del servizio espletato; 11)- In ogni caso, atteso che nel corso del tempo non sono stati mai attivati percorsi abilitanti liberamente accessibili (SSIS, TFA e PAS), e sempre ferma la natura ex se abilitante del diploma/laurea ISEF, alla stessa va comunque riconosciuta/applicata la clausola di salvaguardia di cui al combinato disposto degli artt. 2 D.M. 39/98, 402 D.Lgs. 297/94 e 3, comma 2, D.P.R. 19/16; 12)- Indipendentemente dalla natura ex se abilitante del diploma/laurea ISEF, i soggetti, come la ricorrente, che hanno espletato attività di docenza per almeno 36 mesi e che non hanno fruito del precedente piano straordinario di stabilizzazione e che vengono inseriti solo in II fascia GPS, per converso, possono instare la conversione del contratto (cfr. in tal senso anche punto 52 della sentenza della Corte di giustizia del 07.03.2018 nella causa C-494/16 Santoro Giuseppa contro Comune di Valderice, EU:C:2018:166 che si pone in termini di continuità “complementare” con la sentenza Corte di giustizia del 26.11.2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13 Mascolo, Forni, Racca, Napolitano ed altri contro Miur, nonché C-63/13 Russo contro Comune di Napoli, con l’intervento di Cgil, Flc-Cgil e Gilda-Unams nella causa Racca C-63/13, EU:C:2014:2124, dopo le pronunce Affatato, Carratù e Mascolo della CGUE, in Ris.um., 2015, 2, 213 ss. della stessa Corte Ue nonché ancora Corte di giustizia, sentenza del 07.09.2006, causa C-53/04, Marrosu-Sardino contro Azienda Ospedaliera S.Martino di Genova, EU:C:2006:517 e Corte di giustizia, ordinanza 12.12.2013, causa C-50/13, Papalia contro Comune di Aosta, EU:C:2013:873); 13)- Incidentalmente e preliminarmente, andrà valutata la legittimità costituzionale dell’art. 3 dell’O.M. del 10.07.2020 letto nel solco di cui all’art. 3, comma 1, e 4 della Costituzione nonché art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione alla violazione dell’art. 6, comma 1, della convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e ancora art.117, comma 1, della Costituzione, in relazione alla mancata attuazione/violazione, da parte dello Stato Italiano, nel comparto della scuola pubblica, della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE (in particolare clausola 4 e 5 dell’allegato Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) nella misura in

cui, l'esclusa collocazione in I fascia di un soggetto ex se abilitato e/o comunque abilitato in ragione dell'attività di docenza espletata, viene trattato disparitariamente rispetto ai docenti "abilitati"; 14)- Incidentalmente e preliminarmente andrà egualmente valutata la preliminare trasmissibilità degli atti alla CGUE in ragione della persistente disparità di trattamento tra soggetti espletanti le medesime funzioni in relazione alla diversa collocazione nelle fasce (GPS) da cui si attingerà in occasione non solo dei conferimenti a tempo determinato ma, soprattutto, ai fini del nuovo piano straordinario di immissione in ruolo.

- (V) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio a tutti i soggetti controinteressati inclusi nella graduatoria definitiva GPS I Fascia della provincia di Bologna valida per il biennio 2020/2021 limitatamente alla classe di concorso A048 - A049 aggiornate con decreto n. 0011426 del 06.08.2021.
- (VI) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

avv. Antonio Salerno